



## **NOVITA' APPLICATIVE CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO**

Le misure di favore straordinarie consistono nell'introduzione di distinti crediti d'imposta destinati a varie tipologie di aziende (energivore, gasivore, le altre non ricomprese nei due gruppi precedenti)

Le attuali misure in vigore possono, ad oggi, esser così riepilogate.

- l'articolo 15 L. 4/2022 (**Energivore**), convertito, con modificazioni, dalla L. 25/2022, prevede un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2022. Il credito spetta alle imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa;
- l'articolo 4 L. 17/2022 (**Energivore**) istituisce un credito d'imposta, a favore delle imprese energivore, in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022; tale contributo, in origine pari al 20%, è stato rideterminato nella misura del 25% dall'articolo 5 D.L. 21/2022. Il credito spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa;
- l'articolo 5 L. 17/2022 (**Gasivore**) prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022 (usi energetici diversi da quelli termoelettrici); il contributo, inizialmente pari al 15% della spesa sostenuta, è stato rideterminato nella misura del 20% dall'articolo 5 D.L. 21/2022. In questo caso, il credito spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- gli articoli 3 e 4 D.L. 21/2022 (**Altre imprese**), infine, prevedono analoghi contributi, sempre sotto forma di crediti d'imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l'acquisto dell'energia elettrica o del gas acquistati e consumati nel secondo trimestre 2022, rispettivamente, da parte delle imprese non energivore, con potenza impregnata

Aderente a:



superiore ai 16 Kw (nella misura del 12%) e delle imprese non gasivore (nella misura del 20%).

La disciplina di riferimento dei crediti d'imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, mediante modello F24, oppure ceduti per intero a terzi.

*Recentemente l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tali crediti possono essere utilizzati in compensazione senza attendere la fine del trimestre di riferimento* (vedi Faq allegata pubblicata nella sezione "bonus imprese energivore e gasivore"): secondo l'Agenzia, infatti, la disciplina di favore consente l'utilizzo in compensazione dei relativi crediti d'imposta anche in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, "a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del Tuir, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto".

**BONUS IMPRESE ENERVIVORE E GASIVORE**

**INFORMAZIONI**

- Che cos'è
- Normativa e prassi
- Risposte alle domande più frequenti**

### Risposte alle domande più frequenti

**I recenti crediti d'imposta riconosciuti a parziale copertura delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di gas naturale e di energia elettrica possono essere utilizzati in compensazione anche senza attendere la fine del trimestre di riferimento?**

Si premette che:

- l'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle **imprese energivore** in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel **II trimestre 2022**;
- l'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle **imprese energivore** in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel **II trimestre 2022**;
- l'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle **imprese a forte consumo di gas naturale** in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato nel **II trimestre 2022**;
- l'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di **energia elettrica** consumata nel **II trimestre 2022**;
- l'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di **gas naturale** consumato nel **II trimestre 2022**.

Si ritiene che le norme sopra indicate non ostino all'utilizzo in compensazione dei relativi crediti d'imposta in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, sono stati istituiti i seguenti codici tributo (risoluzione 13/E/2022 e 18/E/2022):



- ✓ 6960 – credito d'imposta a favore delle imprese energivore (I trimestre 2022), ex articolo 15 D.L. 4/2022,
- ✓ 6961 – credito d'imposta a favore delle imprese energivore (II trimestre 2022), ex articolo 4 D.L. 17/2022,
- ✓ 6962 – credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (II trimestre 2022), ex articolo 5, D.L. 17/2022,
- ✓ 6963 – credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (II trimestre 2022), articolo 3, D.L. 21/2022,
- ✓ 6964 – credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (II trimestre 2022), ex articolo 4 D.L. 21/2022.

Mentre le modalità d'invio sono state chiarite rimangono ancora forti dubbi su quale parametro, per quanto riguarda l'energia elettrica, debba essere utilizzato per il calcolo del beneficio. Siamo in attesa di ulteriori chiarimenti.

Copia integrale delle circolari Agenzia delle Entrate è scaricabile dal sito dell'Associazione

**per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:**  
*tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it*